

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 13 GENNAIO 2022

n. 4 *straord.*



**Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali**

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 11 - 13 gennaio 2022 , n. 33

**Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10232/2021 proposto da Giuseppe Longo c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri..... 4**

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 11 - 13 gennaio 2022 , n. 41

**Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10256/2021 proposto da Mario Pandinelli c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri..... 8**

## PARTE PRIMA

***Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali***

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 11 - 13 gennaio 2022 , n. 33

**Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10232/2021 proposto da Giuseppe Longo c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.**

N. 10232/2021 REG.RIC.

Publicato il 13/01/2022

N.00033 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 10232/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Longo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

***contro***

Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

N. 10232/2021 REG.RIC.

difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36 -INTERVENUTA IN PRIMO GRADO E ORA APPELLANTE INCIDENTALI-;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Ruggiero Mennea, Popolari con Emiliano, Mario Pendinelli, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma:*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 466/2021, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01777/2021, resa tra le parti, concernente nei limiti di interesse dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e - del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed, in particolare, dell'allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;

-nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

nonché per la correzione del risultato elettorale con la proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Longo Giuseppe il 15/12/2021:

N. 10232/2021 REG.RIC.

annullamento e riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza parziale n. 466/2021 del 13.3.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, del dispositivo n. 1777/2021 del 01.12.2021 del Tar Puglia, Bari, Sez. III, e della sentenza n. 1822/2021 del 06.12.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Puglia il 20/12/2021:

annullamento in parte qua dei risultati elettorali delle elezioni per presidente e rinnovo consiglio della regione puglia svoltesi il 20 e 21 settembre 2020-impugnazione delle sentenze nn. 410, 466, 1777, 1822 del 2021 emesse dal TAR Bari.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vito De Palma, di Michele Mazzarano, di Regione Puglia, di Francesco La Notte e di Carmelo Grassi;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalle parti appellanti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Stefano Filippini e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Terracciano, Luciano Ancora per sé e per Gianluca Prete, Gianluigi Pellegrino, Aristide Police e Anna Bucci per sé e per Rosanna Lanza;

Atteso che, sulla base delle risultanze agli atti di causa e delle dichiarazioni in udienza pubblica del difensore dell'appellato, rimaste incontestate, è emerso che sia già intervenuto l'avvicendamento in Consiglio regionale dell'appellato rispetto all'appellante;

Rilevato che, ad una prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, non

N. 10232/2021 REG.RIC.

appare con sufficiente evidenza il *fumus* di fondatezza degli appelli, necessario a sovvertire in sede cautelare gli effetti del risultato elettorale come emendato dalla sentenza gravata;

Considerato che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 29 marzo 2022.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Filippini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 11 - 13 gennaio 2022 , n. 41

**Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10256/2021 proposto da Mario Pandinelli c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.**

N. 10256/2021 REG.RIC.

Publicato il 13/01/2022

N.00041 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 10256/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Mario Pandinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;

***contro***

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

N. 10256/2021 REG.RIC.

Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea, Lista Elettorale Denominata Popolari con Emiliano, non costituiti in giudizio;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

per quanto riguarda l'appello principale

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00465/2021, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01781/2021;

per quanto concerne i motivi aggiunti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1821/2021;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Puglia il 20/12/2021:

del dispositivo di sentenza non definitiva n. 411 del 4/3/2021 e della successiva sentenza non definitiva di integrazione della motivazione n.465 del 13/3/2021, del dispositivo di sentenza n.1781 del 1°/12/2021 e della successiva sentenza definitiva di integrazione della motivazione n. 1821 del 6/12/2021

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Paolo Scalera e di Michele

N. 10256/2021 REG.RIC.

Mazzarano e di Francesco La Notte e di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Frascaroli, Luciano Ancora per sé e per Gianluca Prete, Gianluigi Pellegrino, Aristide Police e Anna Bucci per sé e per Rosanna Lanza;

Atteso che, sulla base delle risultanze agli atti di causa e delle dichiarazioni in udienza pubblica del difensore dell'appellato, rimaste incontestate, è emerso che sia già intervenuto l'avvicendamento in Consiglio regionale dell'appellato all'appellante;

Rilevato che, a una prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, non appare con sufficiente evidenza il *fumus* di fondatezza dell'appello, necessaria a sovvertire in sede cautelare gli effetti del risultato elettorale come emendato dalla sentenza gravata;

Considerato che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10256/2021).

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 29.3.2022

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con

N. 10256/2021 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere



Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

*Sito internet:* <http://burp.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.l.li Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)